

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell'Unione europea «STONE BREWING» — Domanda di registrazione n. 15 423 668

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 31 gennaio 2020 nel procedimento R 1524/2018-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- statuire sulle spese in proprio favore.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 71, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato della Commissione (UE) 2018/625;
- Violazione dell'articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio nonché dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento delegato della Commissione (UE) 2018/625;
- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 17 aprile 2020 — Target Brands / EUIPO — The a.r.t. company b&s (ART CLASS)

(Causa T-202/20)

(2020/C 201/57)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Target Brands Inc. (Minneapolis, Minnesota, Stati Uniti) (rappresentante: A. Norris, Barrister)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: The a.r.t. company b&s, SA (Quel, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso interessato: Richiesta di marchio dell'Unione europea denominativo ART CLASS — Domanda di registrazione n. 16 888 695

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 23 gennaio 2020 nel procedimento R 1597/2019-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- annullare la decisione di opposizione rispetto a tutti i restanti prodotti contestati;
- in subordine, rinviare la causa dinanzi all'EUIPO per il riesame;
- disporre la condanna per le spese da essa sostenute in relazione al presente ricorso, al procedimento dinanzi alla commissione di ricorso e all'opposizione.

Motivo invocato

Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 18 aprile 2020 — Al-Imam / Consiglio

(Causa T-203/20)

(2020/C 201/58)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Maher Al-Imam (Damasco, Siria) (rappresentante: M. Brillat, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- accogliere il ricorso;
- constatare l'illegittimità del regolamento (UE) n. 36/2012, del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011, nella parte in cui riguarda il ricorrente; l'illegittimità della decisione 2013/255/PESC, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, nella parte in cui riguarda il ricorrente; l'illegittimità del regolamento di esecuzione (UE) 2020/211 del Consiglio, del 17 febbraio 2020, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, nella parte in cui riguarda il ricorrente; l'illegittimità della decisione di esecuzione (PESC) 2020/212 del Consiglio, del 17 febbraio 2020, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, nella parte in cui riguarda il ricorrente;
- di conseguenza, annullare il regolamento (UE) n° 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011, nella parte in cui riguarda il ricorrente; la decisione 2013/255/PESC, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, nella parte in cui riguarda il ricorrente; il regolamento di esecuzione (UE) 2020/211 del Consiglio, del 17 febbraio 2020, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, nella parte in cui riguarda il ricorrente; la decisione di esecuzione (PESC) 2020/212 del Consiglio, del 17 febbraio 2020, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, nella parte in cui riguarda il ricorrente;
- condannare il Consiglio a pagare al ricorrente un importo di EUR 10 000 a settimana a partire dal 18 febbraio 2020 per il danno materiale subito a causa dell'adozione delle misure controverse;